# Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)

del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 2008<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083,

decreta:

## **Art. 1** Compiti del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità:

- a. raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all'attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale;
- assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5–13 e 14–17 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

## Art. 2 Organizzazione del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

# Art. 3 Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile

- <sup>1</sup> Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.
- <sup>2</sup> Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest'ultimo a favore dell'esercito.

### RU 2009 6565

- 1 RS 101
- <sup>2</sup> FF **2008** 3439
- 3 FF 2008 3457
- 4 RS 120

- <sup>3</sup> Il servizio informazioni dell'esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.
- <sup>4</sup> Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina:
  - la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia;
  - b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell'esercito;
  - c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all'utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell'adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.

### Art. 4 Informazione di altri servizi

- <sup>1</sup> Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

### **Art. 5** Trattamento dei dati personali

- <sup>1</sup> Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell'articolo 1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.
- <sup>2</sup> Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all'articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
- <sup>3</sup> In singoli casi possono trasmettere all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d'informazioni.

#### Art. 6 Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI

Le disposizioni della LMSI<sup>5</sup> sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell'adempimento dei loro compiti.

#### Protezione delle fonti Art. 7

Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.

#### Art. 8 Controllo

Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI6 sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.

#### Art. 9 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

#### Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Le seguenti modifiche (n. 1 dell'allegato qui appresso), non sono messe in vigore:

- a. sostituzione di un'espressione;
- b. articolo 5 capoversi 2 e 3; c. articolo 7 capoverso 1.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> RS 120

<sup>6</sup> RS 120

DCF del 4 dic. 2009 (RU 2009 6568)

Allegato (art. 9)

# Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

# 1. Legge federale del 21 marzo $1997^8$ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

```
Sostituzione di un'espressione
...
Art. 5 cpv. 2 e 3
...
Art. 7 cpv. 1
...
Art. 17 cpv. 7
Abrogato
```

# 2. Legge militare del 3 febbraio 19959

```
Art. 99 cpv. 1, 2<sup>bis</sup>, 3 lett. c, 4 e 5 ...
```

<sup>8</sup> RS **120** 9 RS **510.10**